COMUNE DI SPINAZZOLA

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 100 MW da immettere in rete, con potenza di picco lato DC di 120,8 MW, da ubicarsi nel Comune di Spinazzola in Località "San Vincenzo - Lo Murro" delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili.

PROGETTO DEFINITIVO

Relazione di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque

COD. ID.				
Livello prog.	Tipo documentazione	N. elaborato	Data	Scala
PD	Definitiva	4.3.7.1	02 / 2024	-

Nome file	

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	FEBBRAIO 2024	PRIMA EMISSIONE	MAGNOTTA	MAGNOTTA	MAGNOTTA

COMMITTENTE:

Powering a Sustainable Future

FRV ITALIA S.R.L.

Via Rubicone, 11 00198
Roma (RM) Italia
fotowatio@hyperpec.it

PROGETTAZIONE:

MAXIMA INGEGNERIA S.R.L.

Direttore tecnico: Ing. Massimo Magnotta
via Marco Partipilo n.48 - 70124 BARI
pec: gpsd@pec.it
P.IVA: 06948690729

Documento firmato da:
Magnotta Massimo
22.03.2024 12:10:47 UTC

CONSULENTI:

Dott. Geol. Rocco Porsia
Via Tacito, 31, 75100 Matera (MT) Italia
Tel./fax. 0835 258004 - 347 7151670
e-mail: r.porsia@laboratorioterre.it

Dott. Antonio Mesisca
Via A. Moro, B/5, 82021 Apice (BN), Italia
Tel. 327 1616306
e-mail: mesisca.antonio@virgilio.it

Dott. Matteo Sorrenti
Via G. Bovio, 110, 76014 Spinazzola (BT), Italia
Tel. 328 0322256
e-mail: matteo.sorrenti@epap.conafpec.it - sorrenti.matteo@gmail.com

Ing. Sabrina Scaramuzzi
Viale Luigi De Laurentis, 6 int.20, 70124 Bari (BA) Italia
Tel./fax. 080 2082652 - 328 5589821
e-mail: progettoacustica@gmail.com - sabrina.scaramuzzi@ingpec.eu

Progetto: **PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI 100 MW DA IMMETTERE IN RETE, CON POTENZA LATO DC DI 120,8 MW, DA UBICARSI NEL COMUNE DI SPINAZZOLA IN LOCALITÀ "SAN VINCENZO - LO MURRO", DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI** *– Progetto definitivo –*													
Elaborato: **RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE**													
Rev:												**Data:**	**Foglio**
00												Febbraio 2024	1 **di** 12

INDICE

1 PREMESSA 2

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 4

3 IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE PUGLIA 4

3. Aree di vincolo d'uso degli acquiferi 8

3.1.1 Zone di protezione speciale idrogeologica 8

3.1.2 Aree interessate da contaminazione salina 8

3.1.3 Aree di tutela quali-quantitativa 9

4 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 10

1 PREMESSA

La presente relazione è stata redatta al fine di verificare la compatibilità al Piano di Tutela delle Acque del parco agrivoltaico in progetto, con potenza complessiva di 120,8 MWp da installare in un'area agricola posta sud del centro abitato del Comune di Spinazzola, in provincia di BAT, nello specifico in località "San Vincenzo – Lo Murro". Esso sarà allacciato alla rete elettrica nazionale tramite una Sottostazione elettrica utente (SSEU) MT/AT, collegata su futuro ampliamento della stazione Elettrica di trasformazione a 380/150 kV denominata "Genzano", situata nell'omonimo comune della provincia di Potenza, in Basilicata.

L'intervento porterà ad una conseguente valorizzazione dell'intera superficie interessata. I sistemi agrivoltaici, infatti, costituiscono un approccio strategico e innovativo per combinare il solare fotovoltaico (FV) con la produzione agricola e/o l'allevamento zootecnico e per il recupero delle aree marginali. La sinergia tra modelli di agricoltura all'avanguardia e l'installazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione garantisce una serie di vantaggi, a partire dall'ottimizzazione del raccolto e della produzione zootecnica, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, con conseguente aumento della redditività e dell'occupazione.

Tale nuovo approccio consentirebbe di vedere l'impianto agrivoltaico non più come mero strumento di reddito per la produzione di energia ma come l'integrazione della produzione di energia da fonte rinnovabile con le pratiche agro-zootecniche.

Dunque, non volendo sottrarre suolo all'utilizzo agricolo tradizionale, l'intervento per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è stato progettato prevedendo l'inserimento di:

- erbai permanenti, impiantati nelle aree interne e sottostanti l'impianto agrivoltaico, che consentiranno l'allevamento di ovini;
- piante officinali da coltivare nelle aree libere non occupate dai pannelli fotovoltaici;
- n. 50 arnie, per l'allevamento stanziale di api, che rivestono una inestimabile importanza per l'agricoltura e l'agroambiente, per incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento;
- oliveti intensivi sulle fasce perimetrali delle recinzioni;
- un allevamento estensivo di ovini, che potranno pascolare nei medesimi terreni occupati dall'impianto agrivoltaico, con benefici sia per gli allevatori, sia per l'impianto stesso in quanto:
    - gli animali saranno liberi di pascolare in ampie aree recintate, al riparo dagli assalti di eventuali predatori, interamente adibite al pascolo in quanto le dimensioni delle strutture di supporto dei moduli sono tali da consentire alle pecore di sfruttare l'intera area al di sotto dei moduli FV;

- l'azione di pascolo degli animali avrà l'effetto di evitare lo sfalcio meccanizzato dell'erba che sarebbe altrimenti necessario, con riduzione dei relativi impatti emissivi ed acustici consequenziali.

Dal punto di vista tecnico, i pannelli saranno posizionati e sollevati ad una determinata altezza che consentirà il pascolo degli ovini e, al fine di ottimizzare la produzione di energia elettrica, saranno installati su strutture ad inseguimento solare (tracker monoassiali).

Il sistema agrivoltaico previsto in progetto, in continuità con la destinazione d'uso attuale dei luoghi, consente un corretto inserimento dell'iniziativa nel contesto territoriale, salvaguardando l'attività agricola ed agendo positivamente sul contesto botanico-vegetazionale dell'area. Oltre alle classiche opere di mitigazione rappresentate dalla coltivazione di ulivi nelle fasce perimetrali, la presenza di erbai, nelle aree interne e sottostanti l'impianto, e di coltivazioni di piante aromatiche ed officinali, nelle aree non occupate dai pannelli fotovoltaici, garantirà un aumento delle caratteristiche ecologiche dell'area.

Considerando anche l'estensione dell'area, nella valutazione delle colture praticabili ci si è orientati verso colture ad elevato grado di meccanizzazione o del tutto meccanizzate, adatte ad ambienti non irrigui e non suscettibili a danni da ombreggiatura. Per le specie aromatiche, che forniranno una produzione per uso alimentare-erboristico, sarà necessaria un'irrigazione di soccorso da effettuare in alcuni periodi dell'anno e al verificarsi di condizioni climatiche tali da pregiudicare la resa delle suddette colture.

Le colture aromatiche e le leguminose garantiranno anche un adeguamento rifornimento di nettare e polline per gli apiari installati per il monitoraggio della biodiversità.

Come già anticipato, infatti, l'attività agricola sarà implementata da pratiche zootecniche; le quali riguarderanno l'allevamento estensivo di ovini e l'allevamento stanziale di api, grazie all'installazione di n.50 arnie.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Lo studio è stato realizzato in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, di seguito elencata:

- D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010 – "Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica" – con particolare riferimento all'art. 2 "Presentazione e contenuti della domanda per l'Autorizzazione Unica", comma 2.2, lettera f);

- D. D. Servizio Energia n. 1 del 03/01/2011 – "Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 – D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010 – Approvazione delle "Istruzioni Tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica".";

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (P.T.A.), adottato con D.G.R. n. 883/2007 e approvato ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs 152/2006 con Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 230 del 20/10/2009;

3 IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE PUGLIA

Il Piano di Tutela delle Acque è individuato dal D.Lgs. 152/2006, Parte Terza, Sezione II, recante norme in materia di "Tutela delle acque dall'inquinamento", quale strumento prioritario per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Esso si configura come strumento di pianificazione regionale, di fatto sostitutivo dei vecchi "Piani di risanamento" previsti dalla Legge 319/76, e rappresenta un piano stralcio di settore del Piano di Bacino, elaborato e adottato dalle Regioni ma comunque sottoposto al parere vincolante delle Autorità di Bacino, ai sensi dell'ex articolo 17 della L.183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", abrogato e sostituito dall'art. 65 della Parte Terza, Sezione I, "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione", del D.Lgs 152/06.

Nella gerarchia della pianificazione regionale, quindi, il Piano di Tutela delle acque si colloca come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal piano stesso.

Gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti previsti per il Piano di Tutela vengono specificati all'interno dello stesso D.Lgs. 152/06, con cui è stata "revisionata" gran parte della normativa di carattere generale per la tutela dell'ambiente, abrogandola e sostituendola. Il decreto recepisce la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e i cui obiettivi principali si inseriscono nel sistema più complesso della politica ambientale dell'Unione Europea, che deve contribuire a perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale e allo stesso tempo l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per quanto concerne gli obiettivi di qualità che il Piano di Tutela è chiamato a perseguire, il D.Lgs. 152/06 individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione, da raggiungere entro il 22 dicembre 2015, così schematicamente sintetizzabili:

- Mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono" come definito nell'Allegato 1 alla Parte Terza del suddetto decreto;
- Mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 alla Parte Terza del suddetto decreto;
- Mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici a specifica destinazione, degli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza del suddetto decreto, salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente. Tali obiettivi, sono elevabili da parte delle singole Regioni in relazione a valutazioni specifiche.
- Attuazione delle misure necessarie ad invertire le tendenze significative all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante di origine antropica.

È importante notare come gli obiettivi di qualità ambientale sono definiti in relazione allo scostamento dallo stato di qualità proprio della condizione indisturbata, nella quale non sono presenti, o sono molto limitate, le alterazioni dei valori dei parametri idromorfologici, chimico-fisici e biologici dovute a pressioni antropiche. In tal modo, la normativa vigente afferma un concetto di qualità ambientale ben più ampio degli obiettivi di "controllo puntuale allo scarico di parametri per lo più chimico-fisici", che caratterizzava la legge 319/76. Solo dal confronto tra lo stato attuale e quello obiettivo e da un'attenta analisi delle relazioni tra pressioni/impatti e possibili risposte sarà, quindi, possibile definire le misure di tutela atte a conseguire gli obiettivi nel periodo prefissato dalle norme.

Nella costruzione di un Piano di Tutela risulta, pertanto, indispensabile e prioritaria la definizione e caratterizzazione dei corpi idrici. Sarà, infatti, sulla base di queste azioni che sarà possibile analizzare le pressioni significative e i loro impatti e definire lo stato di qualità attuale del corpo idrico, nonché le condizioni di riferimento per gli obiettivi di qualità.

Utile per comprendere le innovazioni introdotte con il Piano di Tutela, come voluto dal D.Lgs. 152/06, è anche l'integrazione del concetto di tutela qualitativa con quello di tutela quantitativa delle risorse idriche.

Nello stesso decreto, infatti, è introdotto il concetto di "tutela integrata" delle risorse idriche, come tutela sinergica degli aspetti qualitativi e quantitativi, meglio specificato all'art. 95, comma 1, laddove si afferma che "la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse ed a consentire un consumo idrico sostenibile".

Utile strumento di tale forma di tutela quantitativa è individuato, all'interno dello stesso decreto, nell'uso del bilancio idrico, assunto quale criterio di pianificazione degli usi della risorsa, in base al quale valutare le domande di autorizzazione di concessioni di derivazioni e le compatibilità tra derivazioni in atto, obiettivi di qualità e mantenimento del minimo deflusso vitale (articolo 95 comma 2).

Se, come detto, il Piano di Tutela delle Acque rappresenta lo strumento per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, i suoi contenuti sono efficacemente riassunti dalla Parte Terza, sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", dello stesso D.Lgs. 152/06 (articolo 121), laddove si dice che il Piano di Tutela debba contenere:

- I risultati dell'attività conoscitiva;
- L'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- L'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- Le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- L'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- Il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- Gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- L'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla Parte Terza del suddetto decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- Le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Ai contenuti dinanzi elencati si aggiungono le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06.

Strumento essenziale in questo processo è il monitoraggio, individuato sia dalla normativa comunitaria che da quella nazionale come strumento fondamentale di raccolta e sistematizzazione di conoscenze dinamiche del territorio.

L'articolazione del Piano di Tutela della regione Puglia ha evidenziato una particolare condizione quali-quantitativa dei corpi idrici, in particolare di quelli sotterranei; se a tale situazione si aggiunge la carenza informativa, determinata dalla frammentazione temporale e dalla incompletezza dei dati disponibili, emerge la necessità di dare alle attività di monitoraggio il significato di strumento e misura prioritaria di intervento. Questo nell'ottica di pervenire alla caratterizzazione dei corpi idrici ed alla successiva definizione degli obiettivi di qualità ambientale, in armonia con le normative vigenti.

La redazione del Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia costituisce il più recente atto di riorganizzazione e innovazione delle conoscenze e degli strumenti per la tutela delle risorse idriche nel territorio regionale, che in Puglia hanno trovato una prima sistemazione con la redazione del Piano di Risanamento delle Acque del 1983. Le profonde modificazioni introdotte nel quadro normativo di settore hanno, infatti, richiesto ingenti sforzi di revisione degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti vigenti in Puglia. Tali sforzi hanno assunto particolarità significative nel nostro contesto regionale, in relazione anche all'eccezionalità della situazione di emergenza socio-economico-ambientale in generale e idrica in particolare, che lo caratterizza. A tale riguardo si elencano schematicamente i provvedimenti di legge susseguitisi in relazione al citato stato di compromissione della situazione socio-economico-ambientale:

- 08/11/1994: Dichiarazione dello stato di Emergenza socio-economico-ambientale per la Puglia;
- O.P.C.M. 11.04.2001: Dichiarazione dello stato di Emergenza in relazione alla grave crisi idrica per la Puglia nel periodo 2000-2001;
- D.P.C.M. 21.12.2001: Proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli e delle falde e dei sedimenti inquinati;
- O.M.I. 3184 del 22.03.2002: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza.

La redazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, pertanto, ha rappresentato un impegno estremamente complesso e delicato, dal momento che esso si proponeva di declinare, all'interno di una situazione già fortemente compromessa dal punto di vista ambientale e caratterizzata da carenze di lunga data, obiettivi estremamente ambiziosi e abbastanza innovativi nel contesto di azione regionale. Per questo la sua redazione è stata preceduta dalla redazione di una serie di altri strumenti, vuoi a stralcio del Piano di Tutela

stesso (Piano Direttore, parte integrante del Piano di Tutela), vuoi necessari per porre fine ad una serie di situazioni di emergenza che costituivano pregiudizio per ogni intervento di tutela delle risorse idriche (Piano degli interventi urgenti nel settore fognario depurativo).

È tuttavia importante sottolineare che, indipendentemente dal difficile contesto sociopolitico in cui è maturata la sua redazione, il Piano di Tutela delle Acque è stato comunque inteso non già come semplice strumento vincolistico di settore, ma come strumento a sostegno di processi di trasformazione e di valorizzazione del territorio che sappiano coniugare esigenze di sviluppo con esigenze di tutela delle risorse idriche.

3. Aree di vincolo d'uso degli acquiferi

Nell'ottobre del 2009, con delibera D.G.R. n.230, la Regione Puglia ha approvato le integrazioni e le modifiche del Piano di Tutela delle Acque. Tale documento non modifica le misure di tutela individuate nel precedente piano adottato, che, così come stabilito dallo stesso decreto, "vigono fino all'adozione dei regolamenti di attuazione" da emanarsi "a seguito della deliberazione di approvazione definitiva del P.T.A.

3.1.1 Zone di protezione speciale idrogeologica

Il piano ha individuato, sulla base di specifici studi sui caratteri del sistema territorio-acque sotterranee, alcuni comparti fisico-geografici da sottoporre a particolare tutela, in virtù della loro valenza idrogeologica. Coniugando le esigenze di tutela della risorsa idrica con le attività produttive e sulla base di una valutazione integrata tra le risultanze del bilancio idrogeologico, l'analisi dei caratteri del territorio e dello stato di antropizzazione, il PTA ha definito una zonizzazione territoriale, codificando le zone A, B, C e D. A tutela di ciascuna di tali aree sono individuate specifiche misure di protezione, con l'individuazione di specifici interventi vietati.

3.1.2 Aree interessate da contaminazione salina

Nel Piano sono individuate le aree costiere interessate da contaminazione salina, per le quali è prevista la sospensione del rilascio di nuove concessioni per il prelievo ai fini irrigui o industriali. In sede di rinnovo delle concessioni è previsto solo a valle di una verifica delle quote di attestazione dei pozzi rispetto al livello del mare, nonché di un eventuale ridimensionamento della portata massima emungibile.

3.1.3 Aree di tutela quali-quantitativa

Tale perimetrazione trova giustificazione nella necessità di limitare la progressione del fenomeno di contaminazione entroterra, attraverso un uso della risorsa che minimizzi l'alterazione degli equilibri tra le acque dolci di falda e le sottostanti acque di mare di invasione continentale. Per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica si richiede una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e consentire un consumo idrico sostenibile. A tal fine il piano prevede specifiche verifiche in fase di rilascio o rinnovo delle autorizzazioni, nonché la chiusura dei pozzi non autorizzati.

4 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Dall'analisi della cartografia tecnica allegata al P.T.A. si evince che l'opera in progetto non rientra nelle perimetrazioni delle aree individuate come "*Zona di protezione speciale idrologica*".

Inquadramento su Piano di Tutela delle Acque – Tav. A

In riferimento alle aree vincolate soggette a tutela e/o aree vulnerabili ai sensi delle NTA del PTA, dalla Tav. B "Aree di vincolo di Uso degli Acquiferi" si evince che l'intero impianto agrivoltaico e l'intero cavidotto non ricadono nel dominio delle "Aree di tutela quantitativa".

Inquadramento su Piano di Tutela delle Acque – Tav. B

Pertanto, le opere in progetto risultano compatibili con il PTA della Regione Puglia.

A seguire si riporta il Piano regionale di Tutela delle Acque Aggiornamento 2015-2021, adottato con DGR n. 1521 del 07 novembre 2022 ed approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23 maggio 2023, che conferma la compatibilità dell'intervento in oggetto con il PTA.

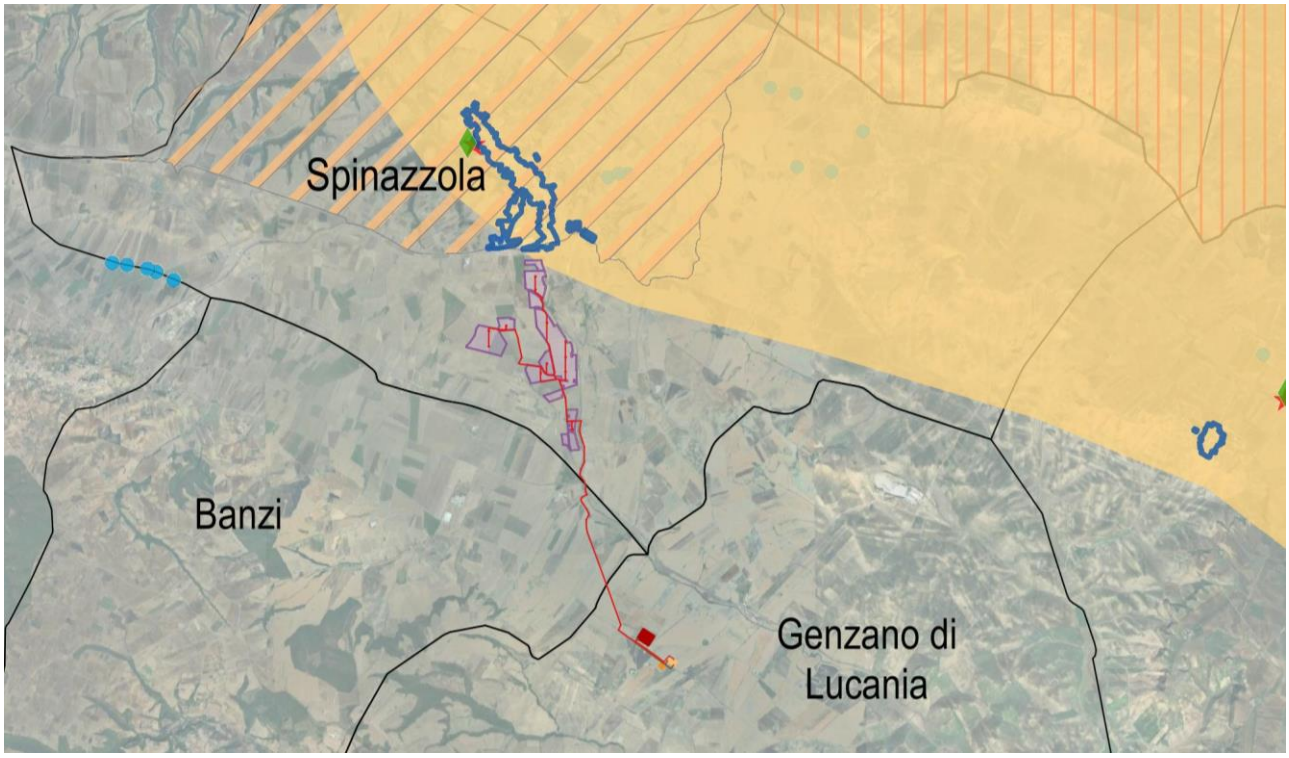

Inquadramento su Piano di Tutela delle Acque Aggiornamento 2015-2021

PTA

Vincoli
- Bacino Area Sensibile
- Perimetrazione Area Sensibile

Corpi idrici calcarei cretacei utilizzati a scopo potabile
- 1-1-1/IT16AGAR-CO/GARGANO CENTRO-ORIENTALE
- 2-1-1/IT16AMUG-AL/ALTA MURGIA
- 2-1-3/IT16AMUG-BTA/MURGIA BRADANICA
- 2-1-1/IT16AMUG-CO/MURGIA COSTIERA
- 2-1-4/IT16AMUG-TA/MURGIA TARANTINA
- 2-2-3/IT16ASALEN-CM/SALENTO CENTRO MERIDIONALE
- 2-2-1/IT16ASALEN-COS/SALENTO COSTIERO
- 2-2-2/IT16ASALEN-CS/SALENTO CENTRO SUD

Corpi idrici acquiferi calcarei tardo e post-cretacei utilizzati a scopo potabile
- 3-1-1/IT16BSAL-MIOCO/SALENTO MIOCENICO CENTRO

Opere di captazione utlizzate a scopo potabile
- Regime ordinario
- Regime emergenziale

- Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI)
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C

- Aree di tutela quantitativa
- Aree vulnerabili alla contaminazione salina
- Aree di tutela quali-quantitativa
- Aree di tutela per approvigionamento idrico di emergenza
- Canale Principale dell'Acquedotto Pugliese

Depurazione
- Recapiti dei depuratori Puglia scenario 2021
- Aggiornamenti 2015-2021
- Depuratori Puglia scenario 2021